

NOTAIO GIUSEPPE FOSSATI
20123 MILANO - Piazza Giovine Italia, 3
Tel. 498.75.35 - 480.100.48 - 480.100.58
Fax 481.95.362



N. 69806 Repertorio

N. 10750 Raccolta

CONVENZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 1991 (millenovecentonovantuno) il giorno 17 (diciasette) maggio.

In Milano, via Fabio Filzi n.22.

Avanti a me dottor Giuseppe Fossati, notaio con residenza in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Alla presenza dei testi, noti ed idonei, signori

- Magaglio Manuela, nata a Milano il 9 novembre 1965, domiciliata a Milano, via Mascheroni n.12, praticante notaio.

- Bianchi Angelo, nato a Bresso il 27 maggio 1939, domiciliato a Bresso, via Vittorio Veneto n.28, funzionario, testimoni aventi i requisiti dalla legge richiesti,

Costituitisi personalmente i signori:

- Giovenzana Giuseppe, nato a Carate Brianza il giorno 11 maggio 1940, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Fabio Filzi n.22, Presidente Giunta Regionale;

- Bottari Giovanni, nato a Casalmaggiore il 10 ottobre 1925, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, Foro Bonaparte n.12, amministratore.

Parti della cui identità personale io notaio sono certo

premesso

- che il signor Giovenzana Giuseppe dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Regione Lombardia

registrato a Milano

atti pubblici

n. 21-5-1991

n. 3573 serie 1/A

esatte L. 100.800

il direttore

f.to L.T.A.

con sede in Milano, via Fabio Filzi n.22, codice fiscale 80050050154, nella sua qualità di Presidente della Giunta, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione della Giunta stessa in data 20 novembre 1990 n.V/1542, approvata dalla Commissione di Controllo con deliberazione del 4 dicembre 1990 n.9312 - 139 - 14954;

che in copia conforme in data 15 maggio 1991 si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;


- che il signor Bottari Giovanni dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione LOMBARDIA PER L'AMBIENTE", già "FONDAZIONE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI AMBIENTE-UOMO" con sede in Milano, attualmente in Foro Bonaparte n.12, codice fiscale 08365380156, costituita con atto 22 maggio 1986 n.5438/18565 repertorio dottor Franco Sala, registrato a Milano - atti pubblici - il 5 giugno 1986 al n.13883 serie I con L.650.200, ente giuridico riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia in data 26 agosto 1986 n.14/R/86/, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.43 del 22 ottobre 1986 pagina 4791, richiamato altresì il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 1989 n.7442/23353 repertorio dottor Franco Sala, registrato a Milano - atti pubblici - il primo agosto 1989 al n.16045 serie 1/B con L.50.200, le cui

risultanze sono state approvate dalla Regione Lombardia con Deliberazione del 30 gennaio 1990 n.IV/50949, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo in data 13 febbraio 1990 n.1367/1820, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Milano al n.303 vol.11 fasc.303, in rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 1990 che per estratto certificato conforme in data 14 maggio 1991 n.69795 repertorio a mio rogito, si allega al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

- che con il richiamato atto 22 maggio 1986 N.5438/18565 repertorio dottor Franco Sala, è stata costituita la "FONDAZIONE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI UOMO - AMBIENTE" ora modificata in "Fondazione LOMBARDIA PER L'AMBIENTE";

- che tale fondazione istituita dalla Regione Lombardia, dall'Università degli Studi di Milano, dall'Università degli studi di Pavia, dal Politecnico di Milano è stata riconosciuta persona giuridica ai sensi dell'articolo 12 codice civile con il sopracitato Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 26 agosto 1986 n.14/R/86;

- che a seguito della convenzione transattiva stipulata in data 19 dicembre 1980 tra lo Stato Italiano, la Regione Lombardia da una parte e la società L.Givaudan dall'altra parte, la fondazione lombardia per l'ambiente è già stata provvista



di un fondo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), quale fondo iniziale di dotazione della fondazione;

- che ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 9 dicembre 1989 n.69, la Giunta Regionale della Lombardia è stata autorizzata ad erogare un contributo di una-tantum di Lire 40.000.000.000. (quarantamiliardi) alla "Fondazione Lombardia per l'Ambiente";

- che tale contributo costituisce "donazione modale" ai sensi dell'articolo 793 codice civile ed è finalizzato alla costituzione del patrimonio della Fondazione, a integrazione del fondo iniziale di dotazione;

- che, sempre in esecuzione della disposizione di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n.69/1989, la Giunta Regionale è tenuta a stipulare apposito atto di convenzione con la "Fondazione Lombardia per l'Ambiente" in cui devono essere specificate le condizioni per il godimento dei beni patrimoniali da parte della Fondazione;

- che, in particolare, ai sensi del menzionato articolo 2, l'atto di convenzione deve fissare, fra le altre, le seguenti condizioni:

a) "l'impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla presente legge deve essere coordinato e reso coerente con gli obiettivi definiti dalla Regione in relazione alle sue specifiche esigenze, nell'ambito delle finalità generali fissate dallo Statuto della Fondazione;



b) al fine di verificare la rispondenza dell'impiego rendite derivanti dal contributo disposto dalla presente Legge, la Fondazione è tenuta a comunicare alla Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio Regionale il programma delle sue attività, anno per anno, con l'indicazione dei settori di intervento, delle ricerche programmate e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della fondazione;

c) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia tenuto a un rendiconto periodico annuale sull'impiego delle rendite derivanti dai contributi disposti dalla presente Legge, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, nonché alla Presidenza del Consiglio Regionale;"

- che con il presente atto la Regione Lombardia e la "Fondazione Lombardia per l'Ambiente", sopra rappresentate, intendono dare attuazione al disposto dell'articolo 2 della Legge Regionale n.69/1989, più volte richiamata;

tutto ciò premesso e ritenuto fra le parti stesse, suddette, si conviene e si stipula quanto segue

articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

articolo 2

Il contributo di Lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi) che la Regione Lombardia ha finalizzato alla costituzione del

patrimonio della Fondazione, in applicazione dell'articolo 1 della Legge Regionale n.69/1989, verrà erogato contestualmente alla stipulazione di atto pubblico di donazione modale avanti il notaio indicato dalla Regione Lombardia.

L'importo del contributo sarà versato su un libretto intestato alla fondazione LOMBARDIA PER L'AMBIENTE presso istituto di credito dalla stessa indicato. Tale somma andrà a formare il patrimonio della Fondazione, a integrazione dell'iniziale fondo di dotazione.

articolo tre

La "Fondazione Lombardia per l'Ambiente" si impegna con il presente atto a utilizzare le rendite derivanti dal contributo di cui al precedente articolo due in modo coordinato e coerente con gli obiettivi definiti dalla Regione, in relazione alle sue specifiche esigenze, nell'ambito delle finalità generali fissate dallo Statuto della Fondazione.

A questo fine, per verificare la richiamata coerenza degli obiettivi, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente si impegna a comunicare alla Giunta Regionale, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il programma delle sue attività per l'arco temporale di volta in volta definito per periodi comunque non inferiori a due anni.

Ad ogni scadenza annuale il programma potrà subire modifiche e adattamenti conseguenti agli opportuni aggiornamenti. Il programma dovrà contenere l'indicazione dei settori di inter-

vento, l'indicazione delle ricerche programmate e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della fondazione.

articolo 4

Con riferimento al programma delle attività della Fondazione comunicato ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 3 (tre), la Giunta Regionale, in persona del suo Presidente, potrà inviare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del detto programma, una comunicazione contenente eventuali osservazioni sulle attività proposte al fine di meglio specificare le specifiche esigenze di portata regionale. Inoltre la Giunta Regionale avrà la facoltà di essere informata sullo svolgimento dei lavori programmati al fine di verificarne l'avanzamento anche nel corso dell'anno.

In ogni caso le ricerche programmate saranno condotte esclusivamente sotto la responsabilità direzionale della Fondazione per quanto riguarda ogni aspetto specifico, tecnico e amministrativo.

articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà tenuto a inviare alla Giunta Regionale un rendiconto periodico alla data del 30 (trenta) giugno di ciascun anno sull'impiego delle rendite derivanti dal contributo disposto dalla Legge Regionale n.69/1989. Il Consiglio invierà copia della comunicazione anche alla Presidenza del Consiglio Regionale, con la

copia del bilancio approvato dagli organi statuari, sottoscritto dal legale rappresentante, nonché con una copia del verbale della seduta assembleare in cui è stato approvato il bilancio stesso.

articolo 6

E' fatto divieto alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente di utilizzare le rendite derivanti dal contributo oggetto della presente convenzione per il perseguimento di scopi non contemplati nel programma comunicato alla Giunta Regionale, salvo eventuali modifiche apportate al programma e tempestivamente comunicate alla Giunta Regionale con le medesime procedure previste dalla presente convenzione per le attività programmate.

articolo 7

La somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) disposta come fondo di dotazione a favore della fondazione, in seguito alle risultanze della convenzione stipulata con la società L. Givaudan il 19 dicembre 1980, si intende non vincolata agli effetti della presente convenzione e verrà inserita fra le poste dello stato patrimoniale della Fondazione quale "fondo di dotazione".

articolo 8

La presente convenzione non è sottoposta a termine e cesserà di avere efficacia tra le parti in caso di estinzione della "Fondazione Lombardia per l'Ambiente" a norma dell'articolo

16 (sedici) dello Statuto.

articolo 9

Per tutto quanto non disposto con il presente atto, il contributo sarà disciplinato dalle norme previste dal libro II, Titolo V del Codice Civile.

articolo 10

Qualsiasi controversia di natura giuridica, amministrativa o tecnica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.

E richiesto io notaio ho steso questo atto che ho letto, alla presenza dei testi, alle parti, le quali, pienamente approvandolo, lo sottoscrivono con i testi medesimi e me notaio.

Omessasi la lettura degli allegati per espresso esonero delle parti stesse. Questo atto, dattiloscritto e scritto a sensi di legge da persona a me fida e da me notaio completato, consta di tre fogli scritti per nove intere facciate e per linee



[Handwritten signature]

otto della decima.

F.to Giuseppe Giovenzana

Giovanni Bottari

Manuela Magaglio teste

Angelo Bianchi teste_____

Giuseppe Fossati